

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22: *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016"* – Oggetto assembleare n. 1644/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 21 dicembre 2015**



SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge regionale di stabilità per il 2016.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in esame all'articolo 10 legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative), relativamente ai finanziamenti per le opere portuali - nel prevedere che sia la Giunta regionale con proprio atto a definire le modalità di presentazione della documentazione riguardante le opere portuali ammesse a finanziamento - sono necessarie per consentire ai Comuni di poter approvare i progetti definitivi o esecutivi delle opere oggetto di programmazione nel rispetto della nuova tempistica dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli strumenti di programmazione finanziaria. Sono inoltre eliminati i riferimenti alle Province oggetto di recente riorganizzazione istituzionale.

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976, disposta nel comma 2, si rende necessaria poiché le modalità di utilizzazione dei fondi destinati all'erogazione dei finanziamenti regionali per le opere portuali sono disposte unicamente dalla legge regionale n. 29 del 1985.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene meri adeguamenti normativi implicanti essenzialmente modifiche procedurali.

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

La disposizione intende ampliare le ipotesi di rimozione del vincolo alberghiero, che il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) limita soltanto ai casi di mancanza di convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva, anche alle ulteriori ipotesi che la Giunta regionale con proprio atto potrà stabilire. Questa nuova formulazione coerente con la nuova disciplina sui Condhotel risponde maggiormente alle attuali esigenze che necessitano del concorso dei privati in interventi di riqualificazione del patrimonio ricettivo alberghiero, altrimenti irrealizzabili per il notevole sforzo economico che gli investimenti richiedono.

Il comma 6 dell'articolo oggetto di modifica stabilisce che la Giunta regionale debba rilasciare un nulla osta alla rimozione del vincolo alberghiero nel caso in cui l'albergo abbia una capacità ricettiva uguale o superiore alle 40 camere. Anche in questo caso la norma non è più in linea con la normativa attuale. La competenza urbanistica ed edilizia è ormai completamente in capo ai Comuni e la norma in questione prevede un controllo di fatto inattuabile in quanto non basato su criteri oggettivi. Si propone quindi di eliminare tale controllo regionale.

Le modifiche introdotte alla disciplina regionale sui vincoli di destinazione delle aziende ricettive non comporta implicazioni sul bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

L'articolo in esame è finalizzato alla revisione di talune disposizioni della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Il comma 1 corregge un refuso contenuto all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 37 del 1994. Il comma 2 sostituisce integralmente l'articolo 3 della sopracitata legge regionale: rispetto alla formulazione precedente, viene assegnata alla Giunta regionale la definizione degli aspetti tecnico-procedurali per l'attuazione degli interventi. Mentre resta di competenza dell'Assemblea Legislativa, nell'ambito del Programma pluriennale, la definizione degli obiettivi generali e settoriali, l'individuazione degli ambiti di intervento e delle relative tipologie di contributi, l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire. La sostituzione dell'articolo 3 comporta la modifica dell'articolo 4 bis, comma 2 e dell'articolo 9, comma 1 con contestuale abrogazione dei commi 6 e 7, nonché l'abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 37 del 1994. La modifica introdotta dal comma 5 dell'articolo in esame alla rubrica dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è giustificata dall'esigenza di rendere coerente la rubrica medesima con il testo dell'articolo 6 che è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 85 della legge regionale n. 13 del 2015 in materia di riordino istituzionale. Le modifiche introdotte con legge regionale 13 hanno comportato che la Regione possa concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai "Comuni o dalle Unioni di Comuni" e non

invece dalle "città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni", come in precedenza disposto.

Le modifiche normative introdotte non comportano implicazioni sul bilancio regionale

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione, l'articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. Per tale ragione la norma, disponendo che dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia possono far parte anche operatori di altri settori produttivi, comporta una mera modifica della composizione di tali organismi. Viene mantenuto, ovviamente, il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il Commercio per tale settore. Si procede, infine, ad un maggior dettaglio circa gli investimenti ammissibili.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 (Riforma del sistema regionale e locale) comportano che tra gli interventi ammessi a finanziamento con risorse statali o regionali – in materia di rete viaria - vi siano anche quelli relativi alla costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale, oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione. A tal fine vengono integrati il comma 2 ed il comma 3 bis del citato articolo 167.

Le disposizioni inserite non comportano una nuova spesa a carico del bilancio regionale, in quanto prevedono soltanto una maggiore diversificazione della destinazione delle risorse disponibili.

Articolo 7 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

L'articolo in esame, con la sostituzione degli articoli 5 e 7 della legge 5 luglio 1999, n. 13 in materia di spettacolo, ha lo scopo di normare la concessione di contributi, oltre ad adeguare il testo normativo del 1999 a modifiche statutarie e legislative intervenute a seguito dell'adozione della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale in Emilia-Romagna.

Inoltre, coerentemente con la normativa che disciplina la contribuzione in conto capitale e in conto interessi di altri settori, si ritiene opportuno demandare all'approvazione dei piani di intervento annuali la determinazione dell'intensità massima del contributo.

Questo intervento normativo non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, né l'istituzione di nuovi capitoli di spesa. Le risorse destinate ai contributi sono quelle stanziare nei capitoli già previsti dal bilancio regionale per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 1999.

Articolo 8 – Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000

Al fine di favorire il percorso di quotazione sul mercato dei capitali delle società fieristiche regionali in coerenza con il percorso di privatizzazione avviato con la legge regionale n. 12 del 2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), si rende necessario adeguare le modalità di nomina da parte della Regione Emilia-Romagna e di assunzione delle decisioni da parte della Regione e dei soci pubblici in coerenza con quanto previsto dalle norme in materia di società; in particolare i soci pubblici e la Regione Emilia-Romagna eserciteranno la loro influenza attraverso le quote di partecipazione nonché attraverso patti di sindacato e in modo paritario rispetto agli altri investitori evitando di ostacolare l'ingresso di nuovi investitori. Vengono pertanto modificate le norme in merito alle nomine, al reinvestimento degli utili, alla destinazione del patrimonio, alla cessione dei marchi e le decisioni in merito a costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni.

Le disposizioni in esame non prevedono alcun impatto finanziario sul bilancio regionale.

Articolo 9- Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000.

L'articolo in esame introduce modifiche meramente formali agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici e beni culturali)

Articolo 10 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La modifica introdotta dall'articolo in esame all'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) si rende necessaria perché il riferimento al "conferimento" di funzioni disposto ai sensi della legge n. 59 del 1997 è superato e sostituito dalle disposizioni che disciplinano il "riordino" delle funzioni operato dalla recente legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni). La disposizione non comporta oneri finanziari in quanto dettata per finalità di adeguamento normativo.

Articolo 11 – Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002.

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione l'articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. E' questa la finalità della

modifica introdotta all'articolo 13 della legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica regionale) dall'articolo in esame il quale prevede che possano far parte dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia anche operatori di altri settori produttivi. Viene mantenuto, ovviamente, per tale settore il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il turismo.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 12 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016

L'articolo in esame risponde all'esigenza di semplificare il processo di definizione delle procedure di gestione del fondo regionale per la montagna e di rendere altresì possibile, limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la montagna (PRM), procedere alla tempestiva programmazione da parte delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane degli interventi da finanziare con le risorse recate dal fondo regionale per la montagna anche in assenza di Accordi - quadro per lo sviluppo della montagna (ex art. 4 LR 2/2004) vigenti.

Ai fini della semplificazione del processo di definizione delle procedure di gestione del fondo regionale per la montagna si propone in particolare l'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, prevista nel comma 1, e l'attribuzione alla Giunta regionale, prevista nel comma 2, delle competenze in materia di definizione delle modalità di concessione ed erogazione, nonché di eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna.

L'approvazione delle norme proposte consentirà in particolare di adeguare tempestivamente, con atto della Giunta regionale, le modalità di gestione del fondo regionale per la montagna, attualmente definite nell'ambito del vigente Programma regionale per la montagna (PRM), in quanto esse risultano non coerenti con la nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nelle more dell'approvazione del nuovo PRM, a cui seguirà effettivamente la promozione e l'approvazione di nuovi Accordi - quadro per lo sviluppo della montagna riferiti ai singoli ambiti territoriali delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, il comma 3 esenta le stesse Unioni di Comuni dall'incombenza dell'approvazione dei rispettivi nuovi Accordi-quadro e affida ad esse il compito di approvare esclusivamente i propri Programmi annuali operativi (PAO) 2016, da riferire, ai fini della verifica della coerenza, direttamente al PRM tuttora vigente, in luogo dei rispettivi Accordi-quadro, come normalmente previsto dal comma 2 dell'art. 6 della LR 2/2004.

L' articolo in esame ha esclusivamente implicazioni di carattere regolamentare e non prevede nuovi oneri, in quanto lo stanziamento di ulteriori risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna è già previsto nell'ambito del progetto di legge regionale "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 – 2018".

Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

La modifica si rende opportuna al fine di adeguare ai mutati principi nazionali l'ordinamento regionale, con riferimento alle disposizioni speciali - di cui all' articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 - che regolano l'attività del personale regionale iscritto agli ordini dei giornalisti. Le disposizioni non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 14 – Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Le disposizioni di cui al comma 1 modificano i contenuti dell'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) con particolare riferimento:

- al ruolo dell'Organismo di Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell'ambito delle attività di controllo e ispezione sugli Attestati di prestazione energetica emessi ed alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b))
- alle modalità di programmazione delle attività di controllo eseguite dall'Organismo Regionale di Accreditamento, con particolare riferimento alla formulazione ed ai contenuti dei piani annuali di controllo (lett. c) e d))
- alle modalità di riscossione del contributo previsto dalla legge a carico dei soggetti certificatori, finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione delle attività di controllo di competenza dell'Organismo regionale di Accreditamento: ai fini di semplificare la gestione amministrativa, la norma proposta prevede che tali contributi siano introitati direttamente dall'Organismo stesso, per le finalità sopra indicate (lett. e))

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 2 modificano i contenuti dell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento al ruolo dell'Organismo di Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell'ambito delle attività di controllo e ispezione sugli impianti termici, e alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b)).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 3 modificano i contenuti dell'articolo 25-quindices della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento alle

sanzioni amministrative irrogabili ai soggetti che non adempiono agli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singole unità immobiliari, nei casi previsti dalla legge vigente (D.Lgs. 102/2014).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Articolo 15 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005

L'articolo in esame, introducendo i commi 4 bis) e 4 ter) all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2015, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ha lo scopo di definire le modalità e gli ambiti di azione della programmazione annuale della Regione che dovrebbe vedere la luce entro il 31 dicembre 2015.

L'intervento normativo proposto non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, ma prevede la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa in vista della molteplicità dei beneficiari che saranno identificati in relazione ai singoli ambiti di intervento.

Articolo 16 – Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

Il primo comma modifica la legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) introducendo la previsione che la Regione possa svolgere funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi. Questa disposizione non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura in quanto è un'attività svolta dalle strutture regionali competenti già attivate nell'ambito dell'attuazione della LR 5/2013.

Il secondo comma interviene anch'esso sulla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 introducendo un criterio di priorità e premialità nella concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni a quegli esercenti che adottino il marchio previsto dall'articolo 7 della LR 5/2013 ("Slot free-R"). La disposizione in esame non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura in quanto si limita ad introdurre criteri per orientare diversamente le modalità di assegnazione di contributi già esistenti. La copertura finanziaria resta quindi nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio regionale.

Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Articolo 17 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

L'articolo in esame propone di aggiungere un nuovo articolo, l'art. 8-bis, alla legge regionale n. 6 del 2014 in materia di parità.

Il nuovo articolo della legge 6 del 2014 stabilisce, al comma 1, che la Regione promuove, concorre ad attuare ed attua direttamente iniziative e progetti volti alla promozione delle pari opportunità ed a contrastare la violenza di genere.

Così come previsto al comma 2. e al comma 3, si prevede inoltre di concedere contributi per progetti ed iniziative proposte da Enti Locali in forma singola o associata, e da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali previsti rispettivamente dalle leggi regionali nn. 34 del 2002 e 12 del 2005, da Onlus iscritte all'anagrafe unica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

La modifica normativa non comporta nuovi oneri. Essa infatti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio nell'ambito della Missione 12 - Programma 7.

Articolo 18 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015

L'articolo introduce modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), prevedendo nuove modalità a cui i Comuni devono attenersi in ambito urbanistico nella realizzazione delle microaree familiari. La nuova disciplina, così introdotta, tuttavia non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate. La disposizione non comporta oneri finanziari per la Regione.

Articolo 19 – Modifiche in materia di procedimenti amministrativi alla legge regionale n. 13 del 2015.

Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) prevede che *“A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedurali vigenti alla data del loro avvio”*.

Tuttavia, rispetto a quei procedimenti per i quali la Regione – alla data del 31.12.2015 – ha provveduto ad assegnare le relative risorse finanziaria alla Città Metropolitana di Bologna ed alle Province, saranno queste ultime amministrazioni a concludere i procedimenti, utilizzando - sulla base di convenzioni – personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione,

l'ambiente e l'energia o dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Le nuove disposizioni hanno la finalità di semplificare e razionalizzare l'iter dei procedimenti di spesa che troveranno la loro conclusione presso l'Ente (Provincia o Città metropolitana) già assegnatario delle relative risorse finanziarie, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 20 - Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

L'art. 18, comma 2, della legge regionale n.13 del 2015 ha previsto, alla lettera b), che le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette siano trasferite dalle Province ai Comuni e alle loro Unioni, che le potranno esercitare anche tramite convenzione con gli Enti per la gestione dei parchi e la biodiversità. Il trasferimento effettivo della funzione tuttavia non è ancora avvenuto, e probabilmente avverrà dopo il passaggio di gran parte del personale delle Province nell'organico della Regione, in forza di numerose altre disposizioni della l.r. n. 13 del 2015.

Il comma 2 dell'articolo in esame ha lo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni suddette in questa fase di transizione, durante la quale le Province potrebbero avere difficoltà in tal senso.

Dunque, finché gli enti subentranti alle Province (ossia i Comuni e le loro Unioni) non saranno in grado di esercitare le nuove funzioni, provvederà la Regione, avvalendosi di ARPAE.

Analogo discorso per il comma 3, relativo alla valutazione di incidenza sui siti Rete Natura 2000 esterni alle aree naturali protette. Anche per queste funzioni l'art. 18, comma 2, della l.r. n. 13 del 2015 prevede, alla lettera e), un trasferimento di funzioni, in questo caso in capo agli Enti per la gestione dei parchi e la biodiversità.

Scopo del comma 3 dell'articolo in esame è garantire il rilascio della valutazione d'incidenza nei casi in cui spetti alla Provincia e per il periodo che va dal momento in cui le Province rimarranno prive di gran parte delle loro risorse fino al momento in cui gli enti ad esse subentranti saranno messi in grado di sostituirle nell'esercizio di queste funzioni.

Durante questo lasso temporale dunque la Regione svolgerà la valutazione d'incidenza sui piani e i progetti sottoposti ad approvazione provinciale, ma sempre limitatamente ai territori esterni alle aree protette (nelle quali la valutazione rimane in capo all'ente gestore).

Qualora invece la valutazione sia già svolta dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità –inforza del trasferimento facoltativo contemplato dall'articolo 40,

comma 6, della l.r. n. 24 del 2011, allora non è previsto alcun esercizio transitorio da parte della Regione.

Il comma 1 dell'articolo in esame ne specifica l'oggetto complessivo, mentre il comma 4 consente alla Regione di esercitare le funzioni transitorie suddette avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)

Con l'articolo in esame la Regione intende peraltro scongiurare ogni rischio per la conservazione delle specie e degli habitat naturali e seminaturali di interesse europeo ricompresi nei siti della Rete Natura 2000, previsti dalla direttiva n. 92/43/CEE (denominata "Habitat").

Le modifiche proposte non hanno effetti di carattere finanziario, in quanto mirano a garantire la transizione amministrativa senza oneri per il bilancio regionale.

Articolo 21 – Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998.

Al fine di mantenere esclusivamente in capo alla Regione le funzioni di rilevazione statistica del comparto alberghiero si propone la abrogazione dell'articolo 47, comma 3 lettera c) della legge regionale n. 13 del 2015. (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica). Entrambe le disposizioni oggetto di abrogazione avevano previsto le funzioni di rilevazione statistica in capo alle Province nell'ambito del sistema statistico regionale.

Articolo 22 – Disposizioni in materia di polizia provinciale.

A seguito della conversione del decreto legge n. 78 del 2015 nella legge n. 125 del 2015, l'articolo 5 recante "Misure in materia di polizia provinciale" dispone la possibilità di ricollocare le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale dei corpi di polizia provinciale tramite le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Regione intende, pertanto, esercitare la propria potestà di disporre in merito all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale, nell'ambito del complessivo processo di riordino attuato attraverso la legge regionale n. 13 del 2015. Pertanto l'articolo in esame prevede:

- al primo comma, che il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province;

- al secondo comma, che le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 siano esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Articolo 23 - Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000.

L'articolo in esame si limita a modificare l'individuazione dei soggetti assegnatari delle risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), individuando quali assegnatari gli "Enti locali e loro forme associative" anziché le "Amministrazioni provinciali". La modifica degli assegnatari non comporta nuovi oneri. La copertura finanziaria resta nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio, Missione 12 - Programma 1.

Articolo 24 - Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo prevede una proroga del termine previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 28 del 2013 (Legge finanziaria regionale per il 2014) per la presentazione dell'istanza di occupazione di aree del demanio idrico con l'applicazione della sanzione edittale in misura ridotta. La norma è finalizzata a dare la possibilità al maggior numero di persone che si trovino in una situazione di irregolarità amministrativa di manifestarsi spontaneamente alla P.A. presentando domanda di concessione e conseguentemente anche a ridurre il carico amministrativo in relazione ai controlli sulle occupazioni abusive.

La disposizione di cui al secondo comma prevede una proroga del termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo di concessioni di acqua in scadenza al 2015. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2005, n.4 fino all'emanazione di una direttiva sulla durata delle concessioni, che è intervenuta nel 2013, tutte le concessioni di risorsa idrica dovevano essere rilasciate o rinnovate al massimo fino al 31 dicembre 2015. Conseguentemente a detta data scadranno alcune migliaia di concessioni la cui domanda di rinnovo va presentata entro il termine di scadenza.

La ricezione massiva di tali istanze, che già costituirebbero un impegno amministrativo difficile da fronteggiare, viene a sovrapporsi con le attività volte al passaggio di competenze in materia di gestione del demanio idrico tra Regione e ARPAE. La proroga è finalizzata a completare l'attività di

informazione dell'utenza in relazione alla scadenza e a scaglionare la ricezione delle domande.

La disposizione di cui al terzo comma è dovuta al fatto che a seguito del subentro in una molteplicità di concessioni sia ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008 che del passaggio dei Comuni della Val Marecchia sotto il territorio emiliano-romagnolo si sono riscontrati prelievi di risorsa idrica non dotati di un regolare titolo, che però afferiscono allo svolgimento di un servizio la cui continuità deve essere assicurata.

La norma consente, in considerazione della peculiarità di questi prelievi, di continuarli e regolarizzarli con la presentazione di una istanza di concessione e il pagamento delle annualità certamente non prescritte per l'uso pregresso della risorsa. Resta ferma la necessità di esperire l'istruttoria tecnica della domanda che porterà all'emanazione o al diniego della concessione.

Il presente articolo non contiene disposizioni regolative e tecniche aventi riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Articolo 25 - entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.